



OICR: la Legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità di affrancare i maggiori valori

L'art. 1, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, nei commi 112 e 113 ha introdotto la possibilità di affrancare il valore delle quote di Organismi di investimento collettivo del risparmio "OICR" attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 14% da applicare sulla differenza tra il valore delle quote o azioni dell'OICR alla data del 31 dicembre 2022 ed il loro valore di acquisto o di sottoscrizione.

Requisiti e condizioni

Requisito Soggettivo

I soggetti che possono optare per "l'affrancamento" delle azioni/quote di OICR sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici.

Requisito Oggettivo

La definizione di OICR ricomprende:

- i fondi comuni di investimento aperti di diritto italiano;
- i fondi comuni di investimento chiusi di diritto italiano (es. fondi di private equity);
- i "fondi lussemburghesi storici" (es. "Fonditalia");
- i fondi comuni di diritto estero armonizzati UE o non armonizzati UE;
- gli ETF (OICR quotati) di diritto italiano ed estero;
- i fondi immobiliari;

Restano, pertanto, escluse:

- le quote di fondi PIR;
- gli ETC di diritto italiano e estero;
- le quote/azioni di OICR in capo al FUG (Fondo Unico Giustizia);
- le quote/azioni di OICR possedute in regime di "risparmio gestito" ex art.7 del D.Lgs. n. 461/1997.

Condizioni per usufruire dell'agevolazione:

- Il possesso delle quote o azioni dell'OICR sia alla data del 31 dicembre 2022 che alla successiva data di esercizio dell'opzione;
- L'opzione per l'affrancamento può essere esercitata con riferimento a tutte le quote e/o azioni con il medesimo ISIN (i.e. categorie omogenee); non sono quindi ammessi affrancamenti parziali.

L'opzione va comunicata entro il 30 giugno 2023 all'intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafoglio o altro stabile rapporto. Per i contribuenti in regime dichiarativo l'opzione va esercitata direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022.

Il versamento dell'imposta sostitutiva andrà effettuato per il tramite dell'intermediario oppure direttamente dall'investitore in regime dichiarativo, rispettivamente:





- in unica rata, entro il 16 settembre 2023, dall'intermediario che ha in custodia gli strumenti finanziari, previa consegna della provvista di denaro allo stesso da parte dell'investitore;
- entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi anno di imposta 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, direttamente dal contribuente che ha esercitato l'opzione in dichiarazione.

Un commento sugli aspetti operativi

L'effetto dell'affrancamento è quello di considerare realizzati i redditi di capitale ad un'aliquota ridotta del 14% anziché a quella ordinaria del 26%, con un risparmio teorico di 12 punti percentuali sul reddito maturato al 31 dicembre 2022.

Il risparmio potrebbe essere ancora più rilevante nei casi di OICR non armonizzati e non vigilati plusvalenti e potenzialmente soggetti alle aliquote progressive IRPEF. Si pensi per esempio a strumenti come gli ETF di giurisdizione americana o svizzera (i.e. con ISIN US e CH).

Al contrario, si suggerisce di prestare particolare attenzione quando l'OICR comprende una percentuale di titoli di Stato e assimilati rilevante che, essendo soggetti alla tassazione al 12,5% (ex artt. 26-*quinquies* D.P.R. 600/73 e 10-*ter* L. n. 77/1983), potrebbero rendere meno interessante l'agevolazione.

Si riporta di seguito un esempio numerico per una più intuibile valutazione di convenienza:

Esempio numerico in caso di quote di OICR (azionario):

- costo d'acquisto → 100€
- valore al 31/12/2022 → 200€
- plusvalenza maturata → 100€
- tassazione ordinaria in sede di realizzo senza affrancamento → 26€

si opta per l'affrancamento

- imposta per affrancamento → $14\% * 100\text{€ plusvalenza} = 14\text{€}$
- valore post affrancamento → 200€

se successivamente all'affrancamento si cedessero le quote dell'OICR:

- al prezzo di 200€ si avrebbe un risparmio di 12€
- al prezzo di 180€ si avrebbe un risparmio di 6,80€

Il prezzo limite di realizzo che rende indifferente l'opzione per l'affrancamento è pari a 153,85€, infatti, in questa ipotesi, la tassazione da affrancamento subita per 14€ equivarrebbe a quella subita sulla plusvalenza realizzata con aliquota ordinaria del 26%.

Aspetti operativi ancora da chiarire

Minusvalenza successiva all'affrancamento: in un eventuale scenario di deprezzamento dello strumento affrancato la minusvalenza generata dalla cessione delle azioni/quote, dal tenore letterale della norma, sembrerebbe utilizzabile.

Efficacia dell'affrancamento – incertezza temporale: è ancora da chiarire se l'efficacia temporale dell'opzione sia valida dalla data del versamento dell'imposta ovvero da quella della richiesta di affrancamento inviata all'intermediario; aspetto dirimente per poter programmare l'eventuale cessione prima del mese di giugno.



Proventi distribuiti in costanza di partecipazione: tali proventi, annoverabili tra i redditi di capitale e solitamente assoggettati a prelievo alla fonte con aliquota al 26% è dubbio se possano considerarsi “affrancabili” e quindi “realizzati” o meno dal momento che il comma n. 112 dell’art. 1 della sopracitata legge considera “realizzati” i redditi di capitale “derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni”.

Stesso ISIN, ma depositati in intermediari diversi: l’opzione dovrebbe essere separata per ciascun intermediario.